

COMUNE DI C A S A R S A D E L L A D E L I Z I A

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ENTRATE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonchè l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto stabilito dal successivo **art.17** sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, **di regola**, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 93 adottata il 21.12.1998 devono essere sottoscritte a pena di nullità.

2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art.10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 5

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento.

a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;

b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;

d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

2. Il Comune effettua idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente della causale di versamento.

Articolo 6

Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato.

Articolo 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 76 del 30.11.1998.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 9

Disposizioni per semplificare il ravvedimento

Articolo annullato

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 10

Interessi per ritardo pagamento dei tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art.17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

Articolo 11

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Articolo 12

Interessi per ritardo rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 11 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Articolo 13

Annullamento e rinuncia
agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte agli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 14

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità; improcedibilità eccetera;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Articolo 15

Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma del regolamento approvato con atto del consiglio comunale n. 7 del 30.1.1998, emanato ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241.

2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

2. Entro la fine di ciascun semestre il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 11, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Articolo 17

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in armonia con quanto stabilito dall'art. 17, comma 88, della legge n.127/97, non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore a lire 6.000.=.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.